

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 28 novembre 2016, n. 80

**Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla l.r. 46/2016.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Integrazione del finanziamento. Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 46/2016

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue.

1. L'ampia platea di comuni del territorio toscano caratterizzati dalla presenza di cinte murarie, edifici ad esse inglobati o connessi, di torri e castelli, rispetto ai quali si configura molto rilevante l'esigenza di un recupero dell'accessibilità e fruibilità pubblica in adeguate condizioni di sicurezza e di una valorizzazione, anche attraverso articolati percorsi di carattere culturale, come previsti dalla l.r. 46/2016.

2. È stata verificata la disponibilità di ulteriori fondi per il finanziamento delle leggi regionali d'iniziativa consiliare a valere sul bilancio del Consiglio regionale tale da consentire l'integrazione dello stanziamento di spesa effettuato all'atto dell'approvazione della l.r. 46/2016.

3. La ristrettezza dei tempi tecnici rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la seguente legge.

**Art. 1**

Integrazione del finanziamento.  
Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 46/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 46/2016 le parole: "euro 800.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 990.000,00".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 46/2016 le parole: "euro 800.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 990.000,00".

**Art. 2**

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale, Missione di spesa 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese di investimento", per l'importo di euro 190.000,00.

**Art. 3**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 novembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.11.2016.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 18 novembre 2016, n. 143

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, De Robertis, Stella, Mazzeo

**Approvata** in data 23 novembre 2016

**Divenuta** legge regionale 71/2016 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento

informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46](#)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 81

**Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche al preambolo della l.r. 56/2012.

Art. 2 - Funzione d'iniziativa della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 56/2012

Art. 3 - Competenza del Consiglio regionale per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 56/2012.

Art. 4 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 56/2012.

Art. 5 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), e l'articolo 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 7 della l.r. 56/2012 disciplina l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti al fine di valorizzare l'identità e la memoria storica della Toscana ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza;

2. L'articolo 11, comma 6, dello Statuto, individua nel Consiglio regionale l'organo di rappresentanza della comunità regionale. Tale individuazione fa dunque apparire più confacente al ruolo del Consiglio regionale, rispetto a quello dell'organo di governo Giunta regionale, i compiti di valorizzazione dell'identità e della memoria storica del territorio toscano;

3. L'apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, essendo previste dal sopracitato articolo 7 della l.r. 56/2012 come interventi volti proprio alla valorizzazione dell'identità e della memoria storica della nostra Regione, appaiono quindi come funzioni meglio collocate nella competenza del Consiglio regionale, assistite dalle funzioni della Consulta dei beni regionali già costituita presso lo stesso Consiglio regionale;

4. La Consulta dei beni regionali, che prevede nella sua composizione tanto la presenza di esperti quanto di rappresentanti degli enti locali e che, dunque, si delinea anche come sede di raccordo di istanze locali, appare l'organismo idoneo ad assumere, oltre al ruolo di consulenza, anche quello d'impulso alla realizzazione di interventi di valorizzazione identitaria e culturale della Toscana;

5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali.

Modifiche al preambolo della l.r. 56/2012

1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale) è sostituito dal seguente:

"10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di